



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n. 106/DIR.

Udine, 06/03/2018

Oggetto: Art. 43, comma 5, della legge regionale 42/2017 - Elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica. Disciplina.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che, riformando il settore della pesca nelle acque interne, ha preposto alla relativa gestione l'Ente il quale, istituito dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 come Ente Tutela Pesca, assume con la riforma la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) e continua ad operare secondo le disposizioni della legge regionale n. 42/2017;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), il quale consente a chiunque vi abbia interesse di nominare e mantenere a proprie spese agenti giurati per la sorveglianza sulla pesca;

VISTI l'art. 138 del Regio Decreto n. 773/1931 (TULPS) e l'art. 163, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i quali rispettivamente sottopongono la nomina delle guardie giurate a riconoscimento biennale ed attribuiscono tale funzione alle province;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, che ha soppresso le Province della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 43, comma 1, della richiamata legge regionale 42/2017, che attribuisce al Direttore generale di ETPI il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica;

VISTO in particolare l'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 42/2017, che attribuisce all'ETPI la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco (di seguito Elenco) delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica;

RILEVATO che l'iscrizione nell'Elenco è anche funzionale, ai sensi dell'art.11, comma 4, della legge regionale 42/2017, all'elezione quinquennale del rappresentante delle guardie giurate volontarie in seno al Comitato ittico, istituito dall'art. 10 della medesima legge regionale;

CONSIDERATO requisito essenziale per l'iscrizione il possesso del decreto, non scaduto, di riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria per la vigilanza ittica;

RITENUTO che la tenuta dell'Elenco e il suo aggiornamento fanno carico alla struttura stabile Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa dell'ETPI, che vi provvede anche avvalendosi di supporti informatici;

RITENUTO di disporre che:

- l'iscrizione nell'Elenco avviene d'ufficio per le guardie giurate volontarie la cui nomina è stata riconosciuta dall'ETPI o dall'Ente tutela pesca;
- la cancellazione dall'Elenco avviene esclusivamente a seguito della perdita dei requisiti, anche conseguente a dimissioni volontarie o a provvedimento disciplinare;
- l'iscrizione nell'Elenco permane durante lo svolgimento dell'istruttoria della domanda di rinnovo del riconoscimento, purché sia presentata prima della scadenza del precedente decreto di riconoscimento;
- tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;

RITENUTO di adottare il provvedimento inerente la tenuta, l'aggiornamento e le modalità di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 43, comma 5 della legge regionale n. 42/2017;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'art. 12, che prevede l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con particolare riferimento alle disposizioni sulla forma delle istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 42/2017;

DECRETA

1. L'Elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 43, comma 5, della legge regionale 42/2017 è tenuto e aggiornato a cura della struttura stabile Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa di ETPI;
2. l'iscrizione nell'Elenco avviene d'ufficio per le guardie giurate volontarie la cui nomina è stata riconosciuta dall'ETPI o dall'Ente tutela pesca;
3. l'iscrizione nell'Elenco è mantenuta se l'interessato presenta la domanda di rinnovo prima della scadenza del precedente decreto di riconoscimento;
4. la cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della perdita dei requisiti, anche conseguente a dimissioni volontarie o a provvedimento disciplinare;
5. tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;
6. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il presente provvedimento è inviato al controllo previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della LR n. 42/2017.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
Gianni Mighetti

MASZ/MRM